



Delibera n. **51/2022** del Consiglio di Amministrazione del **15/03/2022**

**OGGETTO: “Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022”.  
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto e approvazione del “Fondo per il lavoro straordinario” - Anno 2022.**

|                         |                        |                       |   |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: <b>11/07</b> | Rep. n. <b>51/2022</b> | Prot. n. <b>51742</b> | UOR: <b>UFFICIO RELAZIONI<br/>SINDACALI</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|

| Nominativo                     | F | C | A | As | Nominativo                     | F  | C  | A  | As |
|--------------------------------|---|---|---|----|--------------------------------|----|----|----|----|
| Prof. Fabio Pollice            | X |   |   |    | Dott. Francesco Miscioscia     |    |    |    | X  |
| Prof. Paolo Bernardini         | X |   |   |    | Sig.ra Monica Bettassa         | X  |    |    |    |
| Prof.ssa Donatella Porrini     | X |   |   |    | Sig. Giorgio Fuso              | X  |    |    |    |
| Prof. Nicola Grasso            | X |   |   |    | Sig. Gioele Giovanni Levantaci | X  |    |    |    |
| Dott. Carmine Luciano Barbetta |   |   |   | X  | Dott. Donato De Benedetto      | == | == | == |    |

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

| <b>Collegio dei Revisori</b>         |   |    |  |
|--------------------------------------|---|----|--|
| Nominativo                           | P | As |  |
| Dott. Luigi Di Marco – Presidente    |   | X  |  |
| Dott. Giovanni Desantis – Componente |   | X  |  |
| Dott. Michele Sciscioli – Componente |   | X  |  |
| Dott. Antonio Di Leo – Supplente     |   | X  |  |
| Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente |   | X  |  |

**Legenda:** (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore introduce l'argomento e fa presente che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 86 del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008, e dall'art. 42, comma 3, lett. n), del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, le Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa hanno siglato, in data 9/2/2022, l'ipotesi di “*Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022*”. Con detto contratto, prosegue il Rettore, le parti negoziali hanno voluto regolamentare, per il triennio 2022/2024, la ripartizione tra le strutture dell'Ateneo delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario, come individuate dall'art. 86 del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008, la cui disciplina è esplicitamente richiamata dall'art. 63 del CCNL del 19/4/2018.

Il Rettore, per quanto attiene il “Fondo per il lavoro straordinario”, relativo all'anno 2022, fa presente che questo è stato quantificato in € **138.844,64** (oltre gli oneri a carico dell'ente) ed esso è contenuto entro il limite del “Fondo per il lavoro straordinario”, relativo all'anno 2016, in ossequio a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Il Rettore precisa, comunque, che al “Fondo per il lavoro straordinario” dell'anno 2022, sottoposto a certificazione per € 138.844,64, si applica, come per l'annualità 2021, una riduzione stabile del Fondo medesimo, di € 44.430,28, la quale è stata destinata al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) del 2021, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del “*Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023*”, sottoscritto il 12/10/2021. Pertanto, l'ammontare del “Fondo per il lavoro straordinario”, relativo al 2022, effettivamente disponibile, è pari ad € 94.414,36 (oltre gli oneri a carico dell'ente).



**Delibera n. 51/2022 del Consiglio di Amministrazione del 15/03/2022**

Il Rettore precisa, poi, che la quantificazione del “Fondo per il lavoro straordinario”, relativo all’anno 2022, è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative che hanno esplicitato, nel corso degli anni, un’azione di contenimento alla crescita delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. A tale proposito, egli fa osservare che, la decurtazione applicata al “Fondo” di cui trattasi in attuazione dell’art. 1, comma 189, della Legge 23/12/2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, della Legge 6/8/2008, n. 133 (€ 17.333,22, rivenienti dal calcolo della riduzione del 10% dell’ammontare del “Fondo per il lavoro straordinario” dell’anno 2004), dovrà essere versata, entro il mese di ottobre c.a., all’entrata del Bilancio dello Stato, ai sensi del disposto del comma 6 del precitato art. 67 della Legge n. 133/2008. Comunque, per quanto attiene all’esatta determinazione delle risorse destinate al finanziamento dell’istituto di cui trattasi, il Rettore rinvia alla Relazione tecnico-finanziaria, in data 18/2/2022, che correda l’ipotesi di Accordo decentrato in esame.

Quanto ai contenuti del Contratto in discussione, il Rettore fa presente che esso, nel definire i criteri per la ripartizione del monte ore per il lavoro straordinario tra le strutture dell’Ateneo, detta, tra l’altro, una disciplina specifica per il personale addetto alla guida di automezzi di proprietà dell’Ateneo. Nei confronti di questo personale l’Accordo prevede un innalzamento del limite individuale di fruizione del lavoro straordinario, pari a n. 300 ore annuali. La definizione di detto limite individuale ad opera dell’Accordo integrativo discende dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2003, il quale fissa un limite massimo individuale di 250 ore annuali di lavoro straordinario “in difetto di disciplina collettiva applicabile”. Il Rettore, segnala, poi, che l’art. 3 del Contratto in questione prevede un limite alla retribuzione del lavoro straordinario per coloro che, in orario di servizio, svolgano attività per le quali sia corrisposto, nel corso di ciascun anno di vigenza dell’Accordo, un compenso o un incentivo complessivamente superiore ad € 1.100,00 lordi. Ricorrendo detta fattispecie, le ore eccedenti l’orario individuale di lavoro non potranno essere imputate a lavoro straordinario, ma esclusivamente a riposo compensativo. La norma precisa che nel predetto limite non devono ricomprendersi le somme di salario accessorio corrisposte ai lavoratori a valere sul Fondo ex art. 63 del CCNL 2016/2018.

Con il Contratto in esame, prosegue il Rettore, le parti negoziali hanno fissato, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. n), del CCNL del 19/4/2018, il limite individuale delle ore che possono confluire - per ciascun anno di vigenza del contratto integrativo - nel conto ore individuale di cui all’art. 27 del CCNL del 16/10/2008, che è pari a n. 120 ore al 31 dicembre di ciascun anno. Il conto ore individuale deve essere fruito entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo; decorso tale termine, il dipendente perde il diritto ad usufruire di quanto eventualmente residua sul conto ore individuale eccedente le 75 ore, non fruito a titolo di riposo compensativo nel trimestre 1 gennaio/31 marzo, al netto delle ore di straordinario già autorizzate.

Per una più accurata disamina dei contenuti del Contratto in questione, comunque, il Rettore rinvia alla Relazione illustrativa che accompagna il testo contrattuale. Detta Relazione, unitamente alla precitata Relazione tecnico-finanziaria, sono state redatte utilizzando gli schemi standard diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 25 del 19/07/2012. Entrambe le relazioni sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di Contratto integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 35007 del 18/2/2022 per gli adempimenti di cui all’art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e all’art. 7, comma 8, del CCNL del 19/4/2018. Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 in data 10.03.2022, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria dell’Ipotesi di “Contratto integrativo” in discussione nonché in ordine alla certificazione del “Fondo per il lavoro straordinario”, relativo all’anno 2022, per un importo pari ad € 138.844,64 (oltre gli oneri a carico dell’ente).



Delibera n. **51/2022** del Consiglio di Amministrazione del **15/03/2022**

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore, al fine di poter dare tempestiva esecuzione all'Accordo siglato in sede negoziale, chiede al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 19/4/2018, di voler autorizzare la Delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del "*Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022*", nel testo siglato in data 9/2/2022.

Il Rettore fa presente, poi, che, per garantire il finanziamento del precitato "Contratto collettivo integrativo", è stato assunto il vincolo n. **1316/2022**, dell'importo di € 138.844,64 sulla voce di spesa 10209016 (*Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario*) del Programma RIRU.RIRU1-FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario. Pertanto, prosegue il Rettore, questo Consesso è chiamato anche ad approvare la spesa per il finanziamento del lavoro straordinario, relativo all'anno 2022, per € 94.414,36, nonché di autorizzare il trasferimento della somma di € 44.430,28, iscritta sulla precitata voce di spesa, dal "Fondo per il lavoro straordinario" al "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D", relativo al medesimo anno 2022, mediante riduzione del vincolo n. 1316/2022, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6 del "*Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023*", sottoscritto il 12/10/2021.

Da quanto detto, prosegue il Rettore, ne consegue che il monte ore complessivo per lavoro straordinario, per l'anno 2022, risulta pari a n. 5.715 ore, la cui spesa, pari ad € 94.414,36 (oltre gli oneri a carico dell'ente), dovrà gravare sulla categoria 02, capitolo 09, art. 016, del Programma RIRU.RIRU1 "FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE" del B.U. per il corrente esercizio finanziario. A detto importo si aggiunge la somma di € 17.333,22#, proveniente dalla riduzione di cui al citato art. 67, comma 5, della Legge 6/08/2008, n. 133, la quale è stata iscritta nella voce di spesa 10802002 (*Versamento al bilancio dello stato*) del Programma RIRU.RIRU1. "FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE" del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario per essere versata, entro il mese di ottobre c.a., all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2368.

Il Rettore, quindi, chiede all'Organo di Governo di voler approvare anche la determinazione del "*Fondo per il lavoro straordinario*", relativo al 2022, per un importo complessivo di € 138.844,64 (oltre gli oneri a carico dell'ente), al fine di individuare le risorse necessarie a garantire il finanziamento del "Accordo" in discussione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITO il Rettore;
- VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 8/4/2003, n. 66, così come modificato dal D. Lgs. 19/07/2004, n. 213;
- VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi da 189 a 196;
- VISTO l'art. 67, commi 5 e 6, della Legge 6/8/2008, n. 133;
- VISTO l'art. 9 della Legge 30/7/2010, n. 122;
- VISTO l'art. 1, comma 456, della Legge 27/12/2013, n. 147;
- VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75;
- VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008 e, in particolare, l'art. 86;
- VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;



Delibera n. **51/2022** del Consiglio di Amministrazione del **15/03/2022**

- VISTA l'ipotesi di "*Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022*", nel testo siglato in data 9/2/2022;
- VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, entrambe in data 18/2/2022, redatte secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di Contratto integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 35007 del 18/2/2022 per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-*sexies*, e all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- CONSIDERATO che il "*Fondo per il lavoro straordinario*", relativo al 2022, sottoposto a certificazione, è pari ad € 138.844,64 (oltre gli oneri a carico dell'ente);
- CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.4, in data 10.03.2022, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria della precitata Ipotesi di "Contratto integrativo" nonché in ordine alla certificazione del "Fondo per il lavoro straordinario", relativo all'anno 2022, per un importo pari ad € 138.844,64 (oltre gli oneri a carico dell'ente);
- RITENUTO necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del CCNL di comparto del 19/4/2018, la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del "*Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022*", nel testo siglato in data 9/2/2022;
- RITENUTO, inoltre, necessario approvare la determinazione del "*Fondo per il lavoro straordinario*", relativo al 2022, per un importo di € **138.844,64** (oltre gli oneri a carico dell'ente), al fine di individuare le risorse da destinare, per l'anno 2022, al finanziamento del precitato "Contratto collettivo integrativo", siglato il 9/2/2022;
- CONSIDERATO che le predette risorse sono state accantonate con il **vincolo n. 1316/2022**, assunto sulla voce di spesa 10209016 (*Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario*) della UPB RIRU.RIRU1-FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario;
- RITENUTO necessario, altresì, autorizzare il trasferimento della somma di € **44.430,28**, iscritta sulla precitata voce di spesa, dal "Fondo per il lavoro straordinario" al "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D", relativo al medesimo anno 2022, mediante riduzione del vincolo n. 1316/2022, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6 del "*Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023*", sottoscritto il 12/10/2021;
- CONSIDERATO, quindi, che la spesa relativa al monte ore per il lavoro straordinario del 2022 è pari ad € **94.414,36** (138.844,64 - 44.430,28), oltre gli oneri a carico dell'ente, e che essa grava sulla categoria 02, capitolo 09, art. 016, della UPB RIRU.RIRU1 "FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE" del B.U. per il corrente esercizio finanziario (**vincolo n. 1316/2022**);
- PRESO ATTO che il monte ore complessivo per lavoro straordinario, relativo all'anno 2022, è pari a n. 5.715 ore;
- CONSIDERATO, infine, che la somma di € 17.333,22#, proveniente dalla riduzione di cui al citato art. 67, comma 5, della Legge 6/08/2008, n. 133, è stata iscritta nella voce di spesa 10802002 (*Versamento al bilancio dello stato*) del Programma RIRU.RIRU1. "FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE" del bilancio universitario per il corrente esercizio



Delibera n. **51/2022** del Consiglio di Amministrazione del **15/03/2022**

finanziario per essere versata, entro il mese di ottobre c.a., all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2368;

DELIBERA

- Art. 1 Autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del CCNL di comparto del 19/4/2018, la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del "*Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022*", nel testo siglato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 9/2/2022 (All. 1).
- Art. 2 Approvare la determinazione del "*Fondo per il lavoro straordinario*", relativo al 2022, per un importo di € **138.844,64**, oltre gli oneri a carico dell'ente (All. 2).
- Art. 3 Approvare la spesa per il finanziamento del Contratto collettivo integrativo di cui al precedente art. 1 per un importo complessivo di € 138.844,64, (oltre gli oneri a carico), autorizzando contestualmente il trasferimento della somma di € **44.430,28** dal "Fondo per il lavoro straordinario" al "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D", relativi all'anno 2022, mediante riduzione del vincolo n. 1316/2022, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6 del "*Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023*", sottoscritto il 12/10/2021. Conseguentemente è aumentata dell'importo di € 44.430,28 la voce di spesa 10209013 (*Fondo unico per il trattamento accessorio personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato*) del Programma RIRU.RIRU1-FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario.
- Art. 4 Autorizzare la Ripartizione Finanziaria e Negoziante ad assumere impegni di spesa fino ad un importo massimo di € **94.414,36**, oltre gli oneri a carico dell'ente, per il finanziamento del lavoro straordinario relativo al 2022, facendo gravare la relativa spesa sulla categoria 02, capitolo 09, art. 016, del Programma RIRU.RIRU1 "FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE" del B.U. per il corrente esercizio finanziario (**vincolo n. 1316/2022**).
- Art. 5 Il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario di cui alla presente deliberazione sarà corrisposto tenendo conto delle tariffe orarie previste dalla vigente disciplina.
- Art. 6 La somma di € **17.333,22#**, proveniente dalla riduzione di spesa disposta ai sensi dell'art. 1, comma 189, della Legge 23/12/2005, n. 266, come modificato dall'art. 67, comma 5, della Legge 6/08/2008, n. 133, iscritta alla voce di spesa 10802002 (*Versamenti al bilancio dello stato*) del Programma RIRU.RIRU1. FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE del B.U. per il corrente esercizio finanziario, sarà versata, entro il mese di ottobre c.a., all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2368.



SIGLATA IL 9/02/2022

**Ipotesi di**  
**“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-  
ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIENNIO 2022/2024”**  
**QUANTIFICAZIONE MONTE ORE – ANNO 2022**

**Art. 1 – OBIETTIVI**

Le disposizioni contenute nel presente Contratto sono dirette a regolamentare la ripartizione tra le strutture dell’Ateneo delle risorse, relative al triennio 2022/2024, di cui all’art. 86 [*Lavoro straordinario*] del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008, che continua a trovare applicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018. Il carattere triennale del presente Contratto scaturisce da quanto disposto dall’art. 7, comma 3, del CCNL del 19/04/2018, ed è finalizzato a garantire maggiore trasparenza e tempestività in merito all’attuazione dell’istituto del lavoro straordinario.

**Art. 2 – PRINCIPI**

Il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato per esigenze eccezionali oltre l’orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La durata media dell’orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali.

Le parti ribadiscono che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e, pertanto, il ricorso ad esso è ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Le ore di lavoro straordinario, preventivamente determinato e richiesto al lavoratore dal responsabile della gestione del personale delle singole strutture, nel limite del monte ore assegnato alla struttura medesima, sono computate a parte e compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL di comparto.

Il responsabile di struttura, verificata in concreto la sussistenza delle ragioni che rendono necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, le quali dovranno trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili e urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio, disporrà il ricorso allo straordinario che, in conformità ai principi costituzionali di legalità, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, comporta l’assunzione di responsabilità gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo compenso che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso riposi compensativi, fruibili a giorni o a ore.

LEONA TACCARELLI VERDAQUER MERRUCCI LOTTERIA CREMILUPO MARIOTTI SORZO

Prot. n. 0051742 del 16/03/2022 - Rep. n. 51/2022 Delibere Consiglio di Amministrazione - UOR: Ufficio relazioni sindacali - Classif. VII/6



**Art. 3 – LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA’ – INCOMPATIBILITA’**

A tutti i dipendenti che nell’orario di servizio avranno svolto attività per le quali è stato corrisposto, nel corso di ciascun anno, un compenso o un incentivo, con esclusione del salario accessorio a valere sul Fondo di cui all’art. 63 del CCNL 2016/2018 (ex Fondo art. 87 CCNL del 16/10/2008), complessivamente superiore a € 1.100,00 lordi, le ore eccedenti l’orario individuale di lavoro non potranno essere imputate a lavoro straordinario, ma esclusivamente a riposo compensativo.

**Art. 4 – LIMITI E DEROGHE**

A ciascun dipendente potranno essere retribuite in ciascun anno fino ad un massimo di 180 ore di lavoro straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura, ad eccezione degli addetti alla guida di automezzi dell’Amministrazione per i quali il limite annuo invalicabile è fissato a 300 ore.

Per il triennio 2022/2024, in deroga ai limiti fissati con delibera del C.d.A. n. 174 del 30/3/2004, in favore degli autisti potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario oltre il tetto massimo del 50% del trattamento economico fondamentale.

Il responsabile di struttura non potrà richiedere prestazioni di lavoro straordinario, eccezione fatta per gli addetti alla guida di automezzi dell’Amministrazione, al dipendente che si trovi in una situazione di eccedenza oraria pari o superiore al precedente limite delle 180 ore.

Ad avvenuta liquidazione del budget di riserva si darà conto, in sede di informativa di cui al successivo art. 7, anche delle deroghe di cui trattasi.

Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, disposte, autorizzate ed effettivamente prestate dal lavoratore, possono essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura. Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari nei limiti di cui al successivo art. 5, definiti ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. n), del CCNL 19/4/2018.

**Art. 5 – CONTO ORE INDIVIDUALE**

Ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. n), del CCNL 19/4/2018, le parti convengono che, a decorrere dall’1/1/2022 e per la durata di vigenza del presente contratto integrativo, il limite individuale delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all’art. 27 del CCNL del 16/10/2008 è pari a n. 120 ore al 31/12 di ciascun anno. Il conto ore individuale deve essere fruito entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo; decorso tale termine, il dipendente perde il diritto ad usufruire di quanto eventualmente residua sul conto ore individuale eccedente le n. 75 ore, non fruite a titolo di riposo compensativo nel trimestre 1 gennaio/31 marzo e al netto delle ore di straordinario già autorizzate.



## Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo della Ripartizione Risorse Umane comunicherà alle singole strutture il monte ore a disposizione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo destinato al lavoro straordinario sulle disponibilità del bilancio universitario del corrispettivo esercizio finanziario.

I responsabili della gestione del personale delle singole strutture avranno cura di assicurare annualmente la piena conoscenza a tutto il personale del monte ore assegnato alla struttura. Detti responsabili dovranno comunicare, ai fini del controllo, all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, entro il giorno 15 del mese successivo, le ore di lavoro straordinario, che potranno essere liquidate solo se non sia stata superata la disponibilità del monte ore annuale assegnato alla struttura.

Il computo dello straordinario spettante sarà effettuato, per il periodo di riferimento, solo a seguito della validazione definitiva di tutti i cartellini dei lavoratori in servizio presso le rispettive unità organizzative (Uffici o strutture decentrate).

Il predetto Ufficio disporrà la liquidazione a favore dei singoli lavoratori, dopo aver accertato la corrispondenza tra il lavoro straordinario svolto ed il monte ore che compete alla struttura, nonché il rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 del presente Contratto.

I responsabili della gestione del personale delle singole strutture, esaurito il monte-ore a disposizione (*c.d. quota fissa*), disporranno che l'eventuale lavoro straordinario prestato sia goduto a titolo di riposo compensativo, fruibile a giornate o ad ore, salvo eventuale retribuzione conseguente all'accoglimento della richiesta di finanziamento mediante autorizzazione all'utilizzo del budget di riserva.


Per poter partecipare alla ripartizione delle ore di cui al "budget di riserva" previsto dal successivo art. 7, comma 3, lett. b), i responsabili della gestione del personale delle singole strutture comunicheranno al Direttore Generale il lavoro straordinario che si sia reso necessario in misura ulteriore rispetto alla quota assegnata, avendo cura altresì di darne adeguata motivazione.

Al fine di evitare che il lavoro straordinario venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, la richiesta dovrà essere successiva all'espletamento delle relative prestazioni.



## Art. 7 – MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO – DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE

Il monte ore complessivo a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario, relativo a ciascun anno del triennio 2022/2024, si ottiene convenzionalmente dividendo l'ammontare delle risorse annualmente iscritte al "Fondo per il lavoro straordinario" con il costo orario di un'ora di straordinario riferita alla categoria D.

Le parti concordano di destinare annualmente un monte ore **pari a n. 600 ore**, ai "servizi generali e necessità straordinarie". La gestione del monte ore, posta in capo al Direttore Generale, è riservata per fronteggiare situazioni eccezionali che potrebbero interessare le attività di esami di Stato, di seggi elettorali, di custodia, di guida automezzi, di organizzazione di convegni e similari.



ipotesi CCI straordinario 2022\_2024 (24\_1\_2022).doc



3



## Università del Salento

Il monte ore complessivo, decurtato del numero di ore destinate ai “servizi generali e necessità straordinarie”, è così ripartito annualmente:

- a. **il 80%** - c.d. *quota fissa* - alle strutture dell’Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente al 80% del monte ore disponibile (*al netto del monte ore riservato ai “servizi generali e necessità straordinarie”*) per il numero dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre dell’anno precedente, escluso il personale della cat. EP; tale valore viene quindi moltiplicato per lo stesso numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le singole strutture, escluso il personale della cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse;
- b. **il 20%** (c.d. *quota variabile*) al “budget di riserva”, destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate, oggettive esigenze, così come rappresentate dai singoli responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la “quota fissa” di cui al precedente punto a). Tale budget di riserva sarà ripartito sulla base di un’attività di monitoraggio di cui sarà data comunicazione alle RSU e alle RSA.

La c.d. *quota variabile* non può essere utilizzata per incrementare il monte ore “*servizi generali e necessità straordinarie*” di cui al comma 2 del presente articolo.

Il ricorso alla quota variabile di cui al budget di riserva è autorizzato dal Direttore Generale ove ricorrano le condizioni dell’effettivo esaurimento del budget fisso assegnato. Detto ricorso è ammesso solo ed esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali ed urgenti convenientemente ed esaurientemente motivate.

Non costituisce valido motivo ai fini dell’accesso al suddetto “budget di riserva” il generico riferimento alla carenza di personale.

Eventuali risparmi, accertati a consuntivo, andranno a confluire nelle risorse ascritte al Fondo ex art. 63 CCNL dell’anno successivo.

### **Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - ANNO 2022**

L’ammontare del “Fondo per il lavoro straordinario”, disponibile per l’anno 2022, è pari a € **94.414,36** (€ 138.844,64 - € 44.430,28). Detto importo scaturisce dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 67, comma 5, che prevede che il 10% dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2004 (€ 173.332,20), pari ad € 17.333,22, venga versato all’entrata del bilancio dello Stato (comma 6 del predetto art. 67);
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 456, che ha modificato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011/2014 per effetto del precedente periodo;
- D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23, comma 2: l’articolo in questione stabilisce che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la



## Università del Salento

valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;


- Riduzione stabile del “Fondo per lavoro straordinario” - Anno 2021, di € 44.430,28, destinata al finanziamento delle PEO 2021, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del “*Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023*”, sottoscritto il 12/10/2021.

Pertanto, per l'anno 2022, il monte ore complessivo a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario è pari a **n. 5.715 ore**, sulla base delle risorse indicate al precedente comma. La ripartizione di detto monte ore sarà effettuata sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 7.

### Art. 9 – NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 7, comma 10, del CCNL 19/4/2018, l'Amministrazione si impegna a fornire annualmente ai soggetti sindacali firmatari del presente Contratto apposita informativa, ai fini della verifica dell'attuazione dello stesso, entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione ai dipendenti dei compensi per lavoro straordinario.

Il presente Contratto ha validità triennale, fatta salva la necessità di una sua modifica a seguito dell'intervento di nuove disposizioni dettate da successivo CCNL di comparto o da nuove disposizioni normative in materia.



**"Fondo per lavoro straordinario" - Anno 2022**

Art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017

| Determinazione Fondo per lavoro straordinario  |                     |
|--|---------------------|
| Fondo per lavoro straordinario - anno 2004   | € 173.332,20        |
| Decurtazione per limite art. 1, c. 189, della L. n. 266/2005 (limite 2004 ridotto del 10%) - Importo da versare al bilancio dello Stato  | € 17.333,22         |
| Decurtazione ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010 (introdotto dall'art. 1, c. 456, della L. n. 147/2013)  | € 13.691,40         |
| Decurtazione per recupero sessione negoziale successiva accertato superamento vincoli finanziari ex art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001  | € 2.765,93          |
| <b>Fondo per lavoro straordinario - Anno 2015 - certificato</b>  | <b>€ 139.541,65</b> |
| Decurtazione per rispetto limite 2015 (art. 1, comma 236, L. n. 208/2015)  | -€ 697,01           |
| <b>Fondo per lavoro straordinario - Anno 2016 - certificato</b>  | <b>€ 138.844,64</b> |
|  |                     |
| <b>Ammontare del Fondo per lavoro straordinario - Anno 2022 - rispettoso art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, sottoposto a certificazione</b>   | <b>€ 138.844,64</b> |
| Riduzione <i>stabile</i> del "Fondo per lavoro straordinario" - Anno 2021, destinata al finanziamento delle PEO 2021, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del "Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023 ", sottoscritto il 12/10/2021 | -€ 44.430,28        |
| <b>Ammontare del Fondo per lavoro straordinario - Anno 2022 - disponibile</b>  | <b>€ 94.414,36</b>  |



## Situazione del movimento finanziario di spesa

Ente

Nome Ente

**Università del Salento**

Nome Dipartimento

Situazione al 15/02/22

Vincolo n° 1316 del 2022 Data contabile 15/02/22

Esercizio finanziario 2022

Descrizione: "C. C. integrativo per la ripartizione del monte-ore lavoro straordinario. Triennio 2022-024. Quant. Monte ore-anno 2022". Prot. 31019 del 14/02/2022.

UPB: RIRU.RIRU1.FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE)

Bilancio: Articolo 10209016 (Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario)

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Importo originale                                       | € 138.844,64        |
| 2. Variazioni Esercizi Prec.                               |                     |
| 3. Variazioni Esercizio Corr.                              |                     |
| <b>4. Importo complessivo delle variazioni (1 + 2 + 3)</b> | <b>€ 138.844,64</b> |
| 6. Totale movimenti (Impegno) eserc. precedenti            |                     |
| 7. Totale movimenti (Impegno) eserc. corrente              |                     |
| 8. Totale variazioni (Impegno) eserc. precedenti           |                     |
| 9. Totale variazioni (Impegno) eserc. corrente             |                     |
| <b>10. Importo Disponibile (4 - 6 - 7 - 8 - 9)</b>         | <b>€ 138.844,64</b> |
| 6. Totale movimenti (Liquidazione) eserc. precedenti       |                     |
| 7. Totale movimenti (Liquidazione) eserc. corrente         |                     |
| 8. Totale variazioni (Liquidazione) eserc. precedenti      |                     |
| 9. Totale variazioni (Liquidazione) eserc. corrente        |                     |
| <b>10. Importo Disponibile (4 - 6 - 7 - 8 - 9)</b>         | <b>€ 138.844,64</b> |